

Statuto dell'Associazione "VEREHIA APS"

Art. 1

(Costituzione, descrizione, sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "VEREHIA APS" che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in corso Dante, n. 12 c/o lo studio Minerva, nel comune di Benevento (BN). Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà attivare anche sedi amministrative e di rappresentanza diverse dalla sede legale.

Art. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3

(Finalità e Attività)

L'Associazione VEREHIA nasce dalla precisa volontà di ragazzi beneventani, professionisti del settore, di rivitalizzare, riqualificare, ripristinare, ripotenziare, tutelare e gestire il patrimonio culturale di cui gode la città e la provincia di Benevento, intendendo per esso sia la totalità delle testimonianze materiali e tangibili della nostra storia millenaria che l'insieme di talenti e carismi, non tutti ancora visibili, che il territorio sannita continua a generare.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017, sono:

1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, con l'obiettivo di:

- promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, archeologico, demoetnoantropologico, archivistico, bibliografico, paesaggistico, geo-paleontologico (locale e nazionale) e musicale attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- creare rete e assolvere la funzione di organo di mediazione turistico-culturale tra tutte le realtà di settore già esistenti sul territorio (cittadino, provinciale, regionale, nazionale) ed il pubblico;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori culturali, nei campi sopra elencati, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona e come un valore universale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale del bene culturale come bene di *pubblica utilitas*, garante della dignità pubblica e del pieno sviluppo della persona umana e del progresso spirituale della comunità, necessario a coltivare il senso critico individuale, a porre le premesse per una cittadinanza consapevole e a costruire una eguaglianza morale tra cittadini diversi per censo, sesso o religione, ma identicamente proprietari del patrimonio in quanto sovrani;

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come a titolo esemplificativo:

- migliorare l'organizzazione e la gestione economico-finanziaria di musei, siti e monumenti già esistenti sul territorio, potenziandone altresì i servizi collaterali
- produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico e la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- realizzare attività editoriale (cartacea e telematica): pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, utili per realizzare le finalità dell'associazione;

3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso come a titolo esemplificativo:

- convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, spettacoli teatrali, mostre, laboratori didattici per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, progetti di turismo incoming, spettacoli pubblici ed itinerari, nonché percorsi tematici esclusivi, atti a soddisfare le esigenze della singola persona o di un gruppo;

nonché ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte è incompatibile con la qualità di socio. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4

(Ammissione ed esclusione)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato entro 15 giorni dalla richiesta e dietro versamento della quota sociale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 15 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori, coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari, coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo;

- soci onorari, coloro che hanno contribuito in modo rilevante al progresso e allo sviluppo dei temi connessi agli scopi istituzionali dell'associazione e che verranno nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- morosità superiore a tre mesi nel versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei Soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 5

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, anche rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 6

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 9
(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

Art. 10
(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente
- Segretario;
- Tesoriere
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11
(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, ovvero mediante avviso affisso nei locali della sede almeno 7 giorni prima.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

È previsto l'intervento in Assemblea Ordinaria e Straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere assembleari sono disponibili presso il Segretario Generale.

Art. 12
(Assemblea Ordinaria e Straordinaria)

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- approva i Regolamenti Interni.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sulle modifiche allo Statuto;
- delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Alla chiusura di ogni seduta dell'Assemblea, il Segretario Generale dovrà sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione VEREHIA. E' formato da un numero di componenti che va da tre a sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati e sono rieleggibili. E' validamente costituito quando sono presenti i 2/3 dei membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Tra i membri del Direttivo vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il Bilancio Consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il Bilancio Preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
- redigere, per ogni riunione, un verbale, reperibile presso il Segretario Generale.

Art. 14
(Presidente)

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. E' legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica dell'Assemblea entro il termine improrogabile di 7 giorni;
- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
- conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 15
(Vice Presidente)

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente qualora lo stesso sia assente, previa causa motivata, di qualsiasi natura essa sia. Egli è delegato dal Presidente a supervisionare ed a coadiuvare attività di natura organizzativa, rappresentativa e di relazioni con il pubblico.

Art. 16
(Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. E' il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei Bilanci Consuntivo e Preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per attività e nei limiti massimi definiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 17
(Segretario Generale)

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Spetta al Segretario Generale:

- curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
- svolgere ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 18
(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 21
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 23

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Stefano
Lucio Genovesi

Art. 22
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 11/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 23
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

*Spontanea
della Provincia*



Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il 30 OTT. 2020
N° 2324 Mod 3 Vol. _____
Pagati € esente
☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011 n. 23

Il Direttore



Il Funzionario
8/10/2020

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale Mario Santani
(disposizioni di servizio n. 8/2)